

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2014 promossa da:

DEBITORE,

ATTORE OPPONENTE

contro

SOCIETA' CEDENTE IN LIQUIDAZIONE,

CONVENUTA OPPOSTA

SOCIETA' MANDATARIA,

INTERVENUTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE: “accertato, in via preliminare, che la **SOCIETA' CEDENTE** in liquidazione non è titolare del credito vantato, avendolo ceduto alla **Compagnia CESSIONARIA s.r.l.**, e che per questo la **SOCIETA' CEDENTE** in liquidazione non è legittimata a chiedere la condanna di **DEBITORE** al suo pagamento e la **OMISSIS Service s.r.l.** non può stare per lei in questo giudizio; accertato altresì, sempre in via preliminare, che la intervenuta **SOCIETA' INTERVENUTA** non è diventata titolare del credito vantato, non essendo provato che la **Compagnia CESSIONARIA s.r.l.** lo abbia ceduto alla **Cassa di OMISSIS** o alla **OMISSIS s.p.a.** e che una di esse lo abbia ceduto alla **SOCIETA' INTERVENUTA**; che per questo la **SOCIETA' INTERVENUTA** non è legittimata a chiedere la condanna di **DEBITORE** al suo pagamento; che conseguentemente la **SOCIETA' MANDATARIA** non può stare per lei in questo giudizio in qualità di mandataria della **PROCURATRICE SPECIALE** incaricata dalla **SOCIETA' INTERVENUTA** né può chiedere in questo giudizio la pronuncia dei provvedimenti direttamente nei suoi confronti come mandataria della **PROCURATRICE SPECIALE** quale procuratrice speciale della **SOCIETA' INTERVENUTA**; accertato, nel merito, che gli interessi applicati al prestito, tenuto conto per la determinazione del loro tasso degli importi indicati nel prospetto del finanziamento per Costo del finanziamento, Spese istruttorie, Servizi finanziati e Protezione **SOCIETA' CEDENTE**, sono superiori complessivamente al limite oltre il quale gli interessi sono usurari; che pertanto le clausole del prestito che li prevedono sono nulle e che **DEBITORE** non li deve pagare; che in ipotesi potrebbero essere applicati solo gli interessi previsti dall'art. 117, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, comunque in misura inferiore a quelli pretesi dall'opposta; accertate comunque tutte le ragioni in fatto e di diritto esposte per **DEBITORE**; in accoglimento di questa opposizione, revochi il decreto d'ingiunzione n. xxxx/2014 D.I., emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze il 16 luglio 2014, su ricorso proposto dalla **OMISSIS s.r.l.** per la **SOCIETA' CEDENTE** in liquidazione del 28 marzo 2014 iscritto al n. xxxx/2014 R.G.C.C., depositato il 17 luglio 2014, 2 notificato il 25 ottobre 2014; respinga la domanda dell'opposta e dell'intervenuta; in ipotesi l'accolga solo nei limiti dell'ammontare dell'Importo richiesto indicato nel prospetto di finanziamento, pari a Euro 22.285,00, ma a netto delle somme già restituite, pari a Euro 7.116,19, dunque nei limiti della differenza di Euro 15.168,81, salva la diversa somma ritenuta dovuta, esclusi perciò gli interessi, indicati nel prospetto di finanziamento come Costo del finanziamento, e le altre voci indicate nel prospetto di finanziamento per Spese istruttorie, Servizi finanziati e Protezione **SOCIETA' CEDENTE**, che voglia ritenere non dovuti; subordinatamente applichi gli interessi ritenuti giusti; conseguentemente stabilisca le rate delle somme da rimborsare e i tempi di rimborso; respinga comunque ogni domanda, eccezione e motivazione delle controparti; condanni le controparti al pagamento dei compensi e delle spese della procedura, con distrazione in favore dell'Avvocato **OMISSIS**, difensore di **DEBITORE**, dei compensi che non ha riscosso e delle spese che ha anticipato, ai sensi dell'art. 93 del codice di procedura civile; in via istruttoria, occorrendo, ammetta una consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire, in relazione al piano di restituzione stabilito nel contratto di finanziamento, quale sia il tasso di interesse applicato, tenuto conto dell'ammontare complessivo delle somme, ulteriori a quanto erogato a **DEBITORE**, addebitate in quel contratto per Spese Istruttorie, Servizi Finanziati, Protezione **SOCIETA' CEDENTE**, Costo del Finanziamento, se

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

tale interesse superi la soglia degli interessi usurari vigente all'epoca della conclusione del contratto per prestiti personali e in quale misura e nel caso quanto sia l'ammontare dovuto in restituzione del solo capitale erogato a netto dei pagamenti già effettuati".

CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA: “- in via principale: rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; - in via subordinata: accertare e dichiarare che la **SOCIETA' CEDENTE**, e per essa la **SOCIETA' MANDATARIA** in virtù dello spiegato intervento, ha diritto al pagamento di € 29.410,49 oltre alle spese liquidate e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 29.410,49 oltre interessi come richiesti sino all'effettivo soddisfo, le spese del procedimento monitorio così come liquidate, oltre iva, c.p.a., spese generali e successive occorrente. - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali da versarsi in favore dell'intestato procuratore che si dichiara antistatario. Con emissione di ogni provvedimento di causa nei suoi confronti in quanto unica legittimata attiva in virtù dello spiegato atto di intervento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il **DEBITORE** ha proposto opposizione al DI del Tribunale di Firenze n. xxxx/2014, con cui gli è stato intimato il pagamento, a favore di **SOCIETA' CEDENTE** in liquidazione, dell'importo di € 29.410,49 a titolo di debito residuo portato dal contratto di finanziamento n. xxxx del 3.6.2009, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, sollevando, preliminarmente, l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in monitorio per averlo l'opposta ceduto ad altra Società finanziaria e deducendo, ulteriormente:

I) l'usurarietà della pattuizione relativa agli interessi, atteso il superamento del tasso soglia antiusura pro tempore vigente da parte del TAEG del piano di ammortamento;

II) la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo per effetto della applicazione degli interessi su importi dovuti a titolo di spese per istruttoria, servizi finanziati, premio per l'assicurazione. In ragione di quanto esposto, l'opponente ha chiesto: la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento dell'opposta; in subordine, l'accoglimento di tale domanda limitatamente all'importo risultante dovuto a titolo di capitale, al netto delle somme restituite, degli interessi e di ogni altro importo risultante non dovuto; in ulteriore subordine, l'applicazione degli interessi risultanti dovuti, con rideterminazione delle rate, delle somme e dei tempi del rimborso; in ogni caso, con condanna dell'opposta alla rifusione a suo favore delle spese di lite.

SOCIETA' CEDENTE(nel prosieguo **CEDEnte**), regolarmente costituitasi in giudizio, ha contestato le eccezioni e allegazioni di parte opponente, deducendo di essere rimasta titolare del credito per cui è causa per non averlo ceduto ad altra Società finanziaria, come invece fatto con riferimento ad altri crediti nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, e affermando l'erroneità dei calcoli posti dall'opponente a fondamento dell'eccezione di usurarietà e dei criteri di determinazione del TAEG riportati nella perizia di parte allegata all'atto di citazione in opposizione.

Tanto premesso, la **CEDEnte** ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI opposto; in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 29.410,49, o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Nel corso del giudizio, ha espletato il proprio intervento la terza **SOCIETA' MANDATARIA**, la quale ha dato atto dell'avvenuta cessione a suo favore del credito dell'opposta e ha fatto proprie le domande da questa formulate.

La causa è stata istruita in via documentale, essendo stata revocata l'Ordinanza dispositiva di CTU in un primo momento pronunciata nel corso del giudizio, e rimessa in decisione sulle conclusioni sopra testualmente riportate all'esito di trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, di cui le parti opponente e terza intervenuta si sono avvalse per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

Le domande di parte opponente sono infondate e non meritano accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.

1. Sulla successione della terza intervenuta a titolo particolare nel diritto controverso.

Preliminarmente deve darsi atto che la cessione del credito per cui è causa, che **SOCIETA' MANDATARIA** ha affermato essere avvenuta a suo favore, è evento idoneo a determinare la successione a titolo particolare della cessionaria nel diritto controverso, a cui è conseguita, ai sensi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte della cedente **SOCIETA' CEDENTE**, in qualità di sostituta processuale della cessionaria, atteso che non è stata chiesta l'estromissione della prima, odierna opposta, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti, qui non manifestato ¹.

Per tale ragione, è irrilevante nel presente giudizio di opposizione a DI l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti dall'opposta alla terza intervenuta, che in ogni caso è sufficientemente provata dall'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, provvisto di elencazione dei criteri di ricomprensione dei crediti nei blocchi oggetto di cessione (si veda l'allegato alla comparsa di costituzione dell'intervenuta del 6.6.2017).

2. Sulla titolarità del credito per cui è causa.

Parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità, in capo a **SOCIETA' CEDENTE**, del credito azionato in monitorio, che a suo dire sarebbe stato ceduto, prima della notifica del DI, alla Società **CESSIONARIA**.

L'eccezione, attinente al merito secondo la giurisprudenza affermatasi a partire dalla nota pronuncia resa da Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, è infondata, emergendo dai documenti agli atti che l'opposta non ha ceduto ad altra Società finanziaria il credito per cui è causa in epoca antecedente il deposito del ricorso per DI e il presente procedimento di opposizione.

Invero, costituiscono circostanze pacifiche, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, e comunque provate che:

- in data 20.2.2013, **SOCIETA' CEDENTE** ha conferito la procura per la gestione dei suoi crediti alla Società gestione **CREDITI** (doc. 8 di parte opposta);
- in pari data, la Società gestione **CREDITI** ha nominato sua procuratrice speciale **la OMISSIS Spa**, affinché svolgesse ogni necessaria attività di recupero dei crediti (doc. 6 di parte opposta);
- il 30.10.2013, **la OMISSIS Spa** ha nominato procuratrice speciale **OMISSIS Srl** (doc. 10 di parte opposta), la quale ha nel prosieguo modificato la propria ragione sociale in **OMISSIS Srl** (doc. 11 di parte opposta);
- con operazioni di cartolarizzazione eseguite tra il 2006 e il 2009 (doc. 12 di parte opposta) **SOCIETA' CEDENTE** ha ceduto per blocchi i crediti individuati mediante i criteri riportati negli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale a **CESSIONARIA**.

Ciò detto, i criteri di individuazione dei crediti non consentono di desumere che sia rientrato nelle suddette operazioni di cessione in blocco quello nella specie azionato in via monitoria.

Pertanto l'opponente, che ne era onerata in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc, pur dopo aver preso visione dei documenti depositati dall'opposta e segnatamente degli avvisi di cui al doc. 12, non ha allegato in quale operazione e in base a quali criteri il credito per cui è causa risulterebbe ceduto da **SOCIETA' CEDENTE** a **CESSIONARIA**, bensì si è limitata a reiterare l'eccezione formulata con l'atto di citazione in opposizione.

3. Sul superamento del tasso soglia usura.

Parte opponente ha dedotto, mediante i propri scritti difensivi e la perizia di parte allegata all'atto di citazione in opposizione:

- l'avvenuta stipula, in data 3.6.2009, del contratto tra le parti richiedente **DEBITORE**, coobbligato **DEBITORE**, e la Società Finanziaria **SOCIETA' CEDENTE**, con cui questa ha erogato l'importo di € 22.285,00 a titolo di prestito personale;
- che il suddetto contratto riporta le misure del TAN, indicato nella percentuale del 12,90%, e del TAEG, indicato nella misura del 14,7%;
- che il tasso soglia pro tempore vigente era pari al 13,545% con riferimento ai prestiti personali erogati per importi superiori a € 5.000,00 dalle Banche e al 15,87% con riferimento a quelli concessi da intermediari non bancari;
- che il TAEG del prestito per cui è causa, tenuto conto dell'importo erogato, degli interessi e di costi quali le spese di istruttoria, i servizi finanziari e la polizza collegata, è pari al 16,7135%, misura superiore al limite del tasso soglia antiusura.

¹ in questi termini, ex multis, Cass. civ., 11 maggio 2000, n. 6031; cfr. anche Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1535 e Cass. civ., 22 ottobre 2009, n. 22424. Cfr. anche Trib. Cosenza, 19 aprile 2020, n. 776 e Trib. Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171.

Tanto premesso, si evidenzia che l'opponente ha richiamato erroneamente, a fondamento della propria eccezione di usurarietà, il TAEG quale indice rispetto al quale verificare il superamento del tasso soglia. Va osservato sul punto che per l'accertamento dell'avvenuto superamento o meno del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 deve farsi riferimento al TEG e non già al TAEG (o ISC).

Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è infatti l'indicatore del tasso di costo di un'operazione di finanziamento, ed è stato introdotto in attuazione dalla direttiva europea 90/88/CEE in materia di credito al consumo con il D. Lgs 13.8.2010 n. 141.

La Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 10688 del 4/03/2003, art. 9 comma 2 ha demandato alla Banca d'Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.

L'art. 121 T.U.B. definisce il TAEG nei seguenti termini: "...m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.."

Per effetto delle nuove disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza in adempimento della direttiva europea EU 2008/48/CE, dal 1° giugno 2011 il calcolo del TAEG comprende anche gli oneri fiscali (come ad esempio l'imposta di bollo sui contratti).

Il TAEG rappresenta dunque lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo (esso è infatti regolato nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato "Credito al consumo") ed esprime, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore.

Inserito obbligatoriamente nella pubblicità, negli uffici commerciali dell'intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto, il TAEG consente di disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato e consente altresì di raffrontare istantaneamente la convenienza delle diverse offerte di credito.

Il TAEG include oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse come, ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito, le commissioni, le imposte, i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza, i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate.

Non sono invece incluse nel TAEG le spese connesse a un eventuale inadempimento e gli interessi di mora, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni o garanzie, a eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l'invalidità, la disoccupazione.

Il calcolo del TAEG presuppone che siano conosciuti in anticipo gli elementi che ne determinano il risultato quali, tra gli altri, l'entità del finanziamento o i tempi di restituzione del finanziamento medesimo.

Il TAEG dunque non deve essere confuso con il Tasso Effettivo Globale (TEG); quest'ultimo fornisce elementi che consentono di accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino carattere usurario.

Infine, mentre il TAEG riguarda le sole operazioni di finanziamento concluse con i consumatori, il TEG si applica anche ai rapporti creditizi in essere con le imprese.

Per quanto detto, in adesione all'orientamento oramai consolidato della SC (cfr., Cass. n. 12965/2016; SSUU n. 16303/2018 Cass. n. 26286/2019 e da ultimo, Cass. SS.UU. n. 19597/2020), la violazione del tasso soglia va verificata raffrontando il TEG del finanziamento – nel caso di specie un prestito personale - e non il TAEG (indice necessario al fine di verificare la trasparenza dell'operazione a tutela del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

consumatore) con il TEGM (tasso effettivo globale medio) di cui al l'art. 2 comma 4 della legge 108/96, norma che ha infatti individuato la soglia usuraria nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

Infatti l'individuazione del limite, superato il quale l'interesse può dirsi usurario, avviene attraverso il meccanismo delineato dall'art. 2 della L. 7.3.1996, n. 108, al quale l'art. 644 co.3 fa rinvio.

Secondo tale disposto, il Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse (come previsto dal quarto comma dell'art. 644 c.p., secondo il quale "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito") riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia (artt. 106 e 107, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

Il compito di procedere alla classificazione delle operazioni per categorie omogenee - tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie dell'operazione - è attribuito allo stesso Ministro del Tesoro, che procede annualmente con decreto pubblicato senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, co. 2, L. 7.3.1996, n. 108). I valori medi derivanti dalla rilevazione ministeriale, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (art. 2, co. 1, ultimo periodo, L. 7.3.1996, n. 108).

Secondo il testo originario dell'art. 2, co. 4, il tasso al di sopra del quale l'interesse è sempre considerato usurario si determinava aumentando della metà il tasso effettivo globale medio applicato dagli istituti bancari e dagli intermediari finanziari abilitati in relazione a ciascuna tipologia di operazioni. Dopo la novella introdotta dall'art. 8, co. 5, lett. d, D.L. 13.5. 2011, n. 70, tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Alla luce di quanto esposto e richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza secondo cui "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si attegna nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr Cass. SS.UU. n. 19597/2020; conformi Cass. n. 12965/2016; SSUU n. 16303/2018; n. 1464/2019; n. 26286/2019), non può pertanto accogliersi la prospettazione di parte opponente in ordine all'intervenuto superamento del TSU da parte del "TAEG effettivo" (così nella perizia di parte richiamata negli atti difensivi, pag. 7) applicato al rapporto.

Né, considerato che tale allegazione si fonda su una non condivisibile metodica *contra legem*, può essere accolta l'istanza tesa a provarne il fondamento e volta all'espletamento di CTU contabile, reiterata dall'opponente all'atto della precisazione delle conclusioni, che si palesa irrilevante ed esplorativa per non avere il debitore ottemperato all'onere di asserzione a suo carico in ordine alla debenza e alla misura di interessi, al tasso in concreto applicato, alla misura del TEGM nel periodo considerato, oltretutto alle specifiche voci di costo ritenute superanti il tasso soglia, omissione non colmata mediante rinvio alle deduzioni del perito di parte che, dal canto suo, a seguito di considerazioni di ordine generale e di un breve richiamo al caso di specie, si è limitato a effettuare una rielaborazione del costo in concreto del contratto, sulla base di presupposti diversi da quelli applicati dalla Banca d'Italia.

4. Sull'inesatta indicazione del TAEG nel contratto tra le parti.

Sostiene parte opponente, mediante richiamo alla perizia in atti a firma del proprio consulente tecnico, che il contratto di prestito personale del 3.6.2009, sottoscritto dal Sig. **DEBITORE** in qualità di coobbligato, sarebbe viziata da nullità in quanto contenente il riferimento alla misura del TAEG pari a 16.7135 %, diversa da quella indicata nel contratto e pari al 14,07%.

L'affermazione è generica, non supportata da argomentazione tecnica sufficientemente approfondita, e comunque priva di fondamento, essendo condivisibile l'orientamento secondo cui la mancata o erronea indicazione dell'ISC e del TAEG non comporta la nullità del contratto, posto che, come chiarito dalla S.C., "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto." (Cass., n. 39169/2021)².

In definitiva, per quanto detto, rigettate l'opposizione e le domande dell'opponente, deve essere confermato e dichiarato esecutivo il Decreto Ingiuntivo opposto.

5. Sulle spese di lite.

Le spese di lite inerenti il rapporto tra le parti opponente e opposta seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: "le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"), facendo riferimento al parametro medio per la totalità delle cause e a quello minimo per la fase di trattazione e istruttoria, in considerazione dell'attività difensiva in concreto espletata. Nulla sulle spese rispetto alla parte intervenuta, la quale si è limitata a insistere per l'accoglimento delle domande dell'opposta, non estromessa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da **DEBITORE** e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il DI del Tribunale di Firenze n. 4568/2014;
- 2) condanna **DEBITORE** a rifondere a favore di **SOCIETA' CEDENTE IN LIQUIDAZIONE** le spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge;
- 3) nulla sulle spese rispetto a **SOCIETA' MANDATARIA**.

Firenze, 1 marzo 2023

Il Giudice
dott. Silvia Orani

² Cfr ex multis Tribunale Tivoli sez. I, 02/07/2021, n.1026, Tribunale Cassino sez. I, 21/11/2022, (ud. 18/11/2022, dep. 21/11/2022), n.1549, Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 11/10/2022, n.3563, Corte appello Torino sez. I, 24/08/2022, n.931, Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742, Tribunale Milano sez. VI, 26/02/2019, n.1897, Tribunale Napoli sez. II, 15/11/2022, (ud. 12/11/2022, dep. 15/11/2022), n.10148.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376